

Assicurazione di rendita vitalizia in forma collettiva in caso di perdita di autosufficienza

Documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi vita diversi dai prodotti d'investimento assicurativi (DIP Vita)






Impresa: Generali Italia S.p.A.
Prodotto: White Collars – Long Term Care
Data del documento: 30/06/2025 (il DIP Vita pubblicato è l'ultimo disponibile)




Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti

Che tipo di assicurazione è?

Assicurazione temporanea monoannuale di rendita vitalizia in forma collettiva in caso di perdita di autosufficienza

 Che cosa è assicurato? / Quali sono le prestazioni?	 Che cosa NON è assicurato?				
<p>Con questo prodotto il Contraente assicura per il rischio di perdita permanente di autosufficienza categorie di propri dipendenti secondo quanto previsto da Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro di categoria, Accordi, Regolamenti Aziendali; negli stessi vengono anche definiti le rendite assicurate o i premi da versare.</p> <p>Generali Italia paga all'Assicurato, in qualità di Beneficiario, una rendita vitalizia in rate anticipate con rateazione mensile se l'Assicurato</p> <ul style="list-style-type: none">• perde in modo permanente la capacità di compiere - anche parzialmente - determinati atti elementari della vita quotidiana: fare il bagno o la doccia, vestirsi e svestirsi, andare alla toilette e mantenere adeguati livelli di igiene personale, alzarsi e deambulare, controllare le funzioni intestinali e urinarie, bere e mangiare;• risulta affetto da una malattia neurodegenerativa (quale il morbo di Parkinson, il morbo di Alzheimer o altre forme di demenza senile o giovanile invalidante di origine organica) che abbia causato, in modo presumibilmente permanente, una grave riduzione o la perdita delle capacità cognitive. <p>La rendita annua massima assicurabile per singola posizione è pari a € 24.000,00.</p>	<p>× persone che hanno meno di 18 anni o più di 70 anni e 6 mesi</p> <tr><td data-bbox="81 750 788 817"> Ci sono limiti di copertura?</td><td data-bbox="805 750 1513 817">Esclusioni per specifiche cause di perdita dell'autosufficienza</td></tr> <tr><td data-bbox="81 817 788 1805"></td><td data-bbox="805 817 1513 1805"><ul style="list-style-type: none">! partecipazione dell'Assicurato a delitti dolosi! partecipazione attiva dell'Assicurato ad atti di guerra, terrorismo, tumulto popolare, operazioni militari! incidenti di volo se l'Assicurato fa parte dell'equipaggio o se vola su mezzi o con piloti non autorizzati! eventi nucleari! malattie intenzionalmente procurate, alcoolismo, uso improprio di farmaci, psicofarmaci o stupefacenti! negligenza, imprudenza ed imperizia nel seguire consigli medici! sono escluse le persone che, al momento dell'ingresso in copertura, siano già affette da invalidità e/o non autosufficienza o abbiano già in corso accertamenti a tale scopo (ad eccezione di coloro che risultino già affetti da invalidità dovuta esclusivamente a cecità o sordità congenite, purché, al momento dell'ingresso in assicurazione, siano in grado di svolgere autonomamente le attività della vita quotidiana contrattualmente previste)<p>Limitazioni</p><ul style="list-style-type: none">! fino alla conclusione del processo di selezione del rischio, Generali Italia offre una copertura provvisoria agli Assicurandi per il solo caso di perdita permanente di autosufficienza a causa di infortunio. Tale copertura non opera per i singoli Assicurandi se il Contraente non presenta entro 30 giorni la documentazione contrattualmente prevista e l'eventuale ulteriore documentazione richiesta da Generali Italia</td></tr>	 Ci sono limiti di copertura?	Esclusioni per specifiche cause di perdita dell'autosufficienza		<ul style="list-style-type: none">! partecipazione dell'Assicurato a delitti dolosi! partecipazione attiva dell'Assicurato ad atti di guerra, terrorismo, tumulto popolare, operazioni militari! incidenti di volo se l'Assicurato fa parte dell'equipaggio o se vola su mezzi o con piloti non autorizzati! eventi nucleari! malattie intenzionalmente procurate, alcoolismo, uso improprio di farmaci, psicofarmaci o stupefacenti! negligenza, imprudenza ed imperizia nel seguire consigli medici! sono escluse le persone che, al momento dell'ingresso in copertura, siano già affette da invalidità e/o non autosufficienza o abbiano già in corso accertamenti a tale scopo (ad eccezione di coloro che risultino già affetti da invalidità dovuta esclusivamente a cecità o sordità congenite, purché, al momento dell'ingresso in assicurazione, siano in grado di svolgere autonomamente le attività della vita quotidiana contrattualmente previste) <p>Limitazioni</p> <ul style="list-style-type: none">! fino alla conclusione del processo di selezione del rischio, Generali Italia offre una copertura provvisoria agli Assicurandi per il solo caso di perdita permanente di autosufficienza a causa di infortunio. Tale copertura non opera per i singoli Assicurandi se il Contraente non presenta entro 30 giorni la documentazione contrattualmente prevista e l'eventuale ulteriore documentazione richiesta da Generali Italia
 Ci sono limiti di copertura?	Esclusioni per specifiche cause di perdita dell'autosufficienza				
	<ul style="list-style-type: none">! partecipazione dell'Assicurato a delitti dolosi! partecipazione attiva dell'Assicurato ad atti di guerra, terrorismo, tumulto popolare, operazioni militari! incidenti di volo se l'Assicurato fa parte dell'equipaggio o se vola su mezzi o con piloti non autorizzati! eventi nucleari! malattie intenzionalmente procurate, alcoolismo, uso improprio di farmaci, psicofarmaci o stupefacenti! negligenza, imprudenza ed imperizia nel seguire consigli medici! sono escluse le persone che, al momento dell'ingresso in copertura, siano già affette da invalidità e/o non autosufficienza o abbiano già in corso accertamenti a tale scopo (ad eccezione di coloro che risultino già affetti da invalidità dovuta esclusivamente a cecità o sordità congenite, purché, al momento dell'ingresso in assicurazione, siano in grado di svolgere autonomamente le attività della vita quotidiana contrattualmente previste) <p>Limitazioni</p> <ul style="list-style-type: none">! fino alla conclusione del processo di selezione del rischio, Generali Italia offre una copertura provvisoria agli Assicurandi per il solo caso di perdita permanente di autosufficienza a causa di infortunio. Tale copertura non opera per i singoli Assicurandi se il Contraente non presenta entro 30 giorni la documentazione contrattualmente prevista e l'eventuale ulteriore documentazione richiesta da Generali Italia				

 Dove vale la copertura?
<p>✓ L'assicurazione copre il rischio in tutto il mondo tranne nei Paesi in cui c'è una situazione di guerra, dichiarata o non dichiarata, o guerra civile: la copertura non opera se l'Assicurato si trova già nel territorio interessato dagli atti di guerra e la perdita permanente di autosufficienza viene accertata dopo 14 giorni dall'inizio delle ostilità, o se l'Assicurato si reca in un Paese dove c'è già una situazione di guerra o similari.</p>



Che obblighi ho?

Le dichiarazioni del Contraente e dell'Assicurato devono essere precise e complete.

Il Contraente deve fornire a Generali Italia l'elenco delle persone che intende inserire in copertura. Per ciascun Assicurando deve indicare: nome, cognome, sesso, data di nascita, codice fiscale e rendita da assicurare o premio da versare. Deve inoltre fornire ogni documentazione che Generali Italia richiede.

Il Contraente deve inoltre fornire a Generali Italia per ciascun Assicurando, entro 30 giorni dal suo ingresso in copertura, il Modulo per l'assicurazione o il Questionario sanitario.

Per richiedere il pagamento deve essere inviata a Generali Italia, o all'agenzia a cui è assegnato il contratto, richiesta scritta accompagnata da: documento di identità e codice fiscale dell'avente diritto, un certificato e una relazione del medico curante, altra documentazione se richiesta dal caso specifico.



Quando e come devo pagare?

Il Contraente deve versare, per ciascun Assicurando e all'inizio di ogni periodo assicurativo, il premio di assicurazione calcolato in base all'età, al sesso, alla rendita assicurata e allo stato di salute. Generali Italia aggiunge un costo fisso di € 20,00 per ogni posizione individuale da assicurare.

Nel caso di coperture di durata inferiore all'anno, Generali Italia calcola il premio in proporzione ai giorni di durata della copertura.

Il versamento del premio può avvenire con le seguenti modalità: P.O.S. o altri mezzi di pagamento elettronico, bollettino postale, assegno circolare con clausola di intrasferibilità, assegno bancario o postale con clausola di intrasferibilità, bonifico bancario, altre modalità offerte dal servizio bancario o postale, impiego di importi di altre polizze pagati in pari data da Generali Italia.

Non è possibile versare i premi in contanti.



Quando comincia la copertura e quando finisce?

Contratto

Il contratto ha durata di 1 anno a partire dalla data di decorrenza indicata dal Contraente, e si rinnova automaticamente alla scadenza di anno in anno. Il Contraente o Generali Italia possono inviare disdetta almeno 3 mesi prima della scadenza stessa.

Il contratto si perfeziona quando Generali Italia ha rilasciato la polizza al Contraente, o gli ha inviato il consenso scritto alla proposta di assicurazione.

Posizioni individuali

La posizione individuale di ciascun Assicurato, cioè la copertura, decorre dalla data indicata dal Contraente ma si attiva

- in base alle dichiarazioni che l'Assicurato fornisce al momento dell'ingresso in assicurazione,
- se gli accertamenti sanitari previsti hanno esito favorevole,
- se il Contraente paga il premio di assicurazione.

Ciascuna posizione individuale ha durata pari a 1 anno, o inferiore a 1 anno per ingressi in assicurazione in data diversa dalla decorrenza o ricorrenza annuale. Si rinnova automaticamente di anno in anno fino al verificarsi di una delle seguenti situazioni:

- scadenza del contratto a seguito di disdetta,
- superamento dei 70 anni e 6 mesi di età dell'Assicurato.

Ciascuna posizione individuale si estingue al verificarsi di una delle seguenti situazioni:

- perdita permanente di autosufficienza dell'Assicurato,
- risoluzione del rapporto di lavoro o uscita dell'Assicurato dalla categoria di dipendenti a cui si applicano i Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro di categoria, Accordi, Regolamenti Aziendali.



Come posso revocare la proposta, recedere dal contratto o risolvere il contratto?

Se il Contraente non presenta la documentazione necessaria per l'ingresso in assicurazione degli Assicurati entro 30 giorni dalla data di decorrenza indicata in contratto, la proposta si intende revocata e priva di effetto sin dall'origine.

Non è prevista la facoltà di recedere dal contratto.

Se il Contraente non versa una annualità di premio entro 30 giorni dalla data di rinnovo delle posizioni assicurative, il contratto è risolto.



Sono previsti riscatti o riduzioni? SI NO

Non sono previsti riscatti o riduzioni.